

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 16

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 28 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 10 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale).

1. Al comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004 sono in fine aggiunte le seguenti parole: «secondo i modelli allegati al regolamento regionale.».

1-bis. Il comma 4 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004 e' sostituito dal seguente:

«4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della giunta regionale e' distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali.».

2. La lettera a) del comma 6 dell'Art. 10 e' sostituita come segue:

«a) consegna la scheda o le schede richieste dall'elettore;».

2-bis. La lettera b) del comma 6 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004 e' sostituita dalla seguente:

«b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali.».

3. Il comma 7 dell'Art. 10 della legge regionale n. 70/2004 e' sostituito dal seguente:

«7. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato.».

Art. 2.

Modifica all'Art. 12 della legge regionale n. 70/2004

1. All'Art. 12, comma 1 della legge regionale n. 70/2004 sono infine aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto della liberta' e segretezza del voto.».

Art. 3.

Sostituzione del capo IV della legge regionale n. 70/2004

1. Il capo IV della legge regionale n. 70/2004 e' sostituito dal seguente:

«Capo IV

Selezione dei candidati mediante albi degli elettori

Art. 14.

Selezione dei candidati mediante albi degli elettori

1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali limitando l'elettorato attivo, predispongono albi degli elettori che abbiano comunque i requisiti previsti dall'Art. 5 della legge regionale n. 25/2004.

2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'Art. 6, sono presentati alla Regione:

a) liste di candidati circoscrizionali o regionali ovvero di candidati alla carica di Presidente della giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute da un numero di firme pari, rispettivamente, a quello previsto dall'Art. 11 della legge regionale n. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature per non meno di sei circoscrizioni elettorali, e a quello previsto dall'Art. 2, comma 2. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto, dei criteri di cui all'Art. 5, commi 3 e 5;

b) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalita' di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto.

3. Il collegio di garanzia esamina la documentazione di cui al comma 2 e ne verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nel medesimo comma.

4. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il collegio di garanzia comunica, entro due giorni, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro il giorno successivo, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il collegio di garanzia, entro il giorno successivo, decide definitivamente e ne da' comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

5. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalita' di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni elettorali.».

Art. 4.

Modifiche all'Art. 15 della legge regionale n. 70/2004

1. Nell'Art. 15, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 70/2004, dopo la parola: «regionali» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'Art. 13».

Art. 5.

Abrogazioni di disposizioni della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 70/2004:

a) Art. 2, comma 3;

- b) Art. 4;
- c) Art. 7, comma 1, lettera d);
- d) Art. 10, comma 3;
- e) Art. 16, comma 1, lettera a) e lettera f;
- f) Art. 18.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 gennaio 2005

PASSALEVA

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 2005, designato con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.